



COMUNE DI BATTIFOLLO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 28.05.2015

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE.

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti nel territorio del Comune di Battifollo, ai sensi dell'art.198 co. 2 del D.Lgs. 152/2006 ("Codice dell'Ambiente"), della L.R. n. 24 del 24 ottobre 2002 conformemente ai documenti di programmazione regionali e provinciali di settore.

Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità stabilisce:

1. le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
2. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
3. le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi definiti anche dalla normativa regionale in materia;
4. le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184 co. 2 lett. f) del D.Lgs. 152/2006;
5. le sanzioni amministrative da applicare in caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente regolamento, ferme restando le sanzioni già previste dalla vigente legislazione.

Art. 2 Definizioni

1. Per Comune si intende l'Amministrazione Comunale di Battifollo nell'espletamento di tutte le proprie competenze inerenti il presente Regolamento
2. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate all'allegato A del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
3. Per produttore si intende la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pre-trattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.
4. Per detentore si intende il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.
5. Per utenza si intende il produttore o il detentore di rifiuti.
6. Per utenze domestiche s'intendono le famiglie residenti e quelle dimoranti anche solo saltuariamente presso il Comune di Battifollo.
7. Per utenze non domestiche si intendono gli enti pubblici, le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali, le associazioni e gli altri enti pubblici o privati, con o senza scopo di lucro, ecc. e le attività produttive di beni e servizi in genere che si intendono servire in forza dell'assimilazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti dalle stesse prodotti.

8. Per gestione s'intende: la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura.
9. Per gestore del servizio (di igiene urbana) s'intende l'Azienda che effettua le operazioni di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani, nonché tutte le operazioni di igiene urbana.
10. Per raccolta s'intende l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.
11. Per raccolta porta a porta si intende l'asporto dei rifiuti da parte dell'operatore, direttamente dal domicilio del produttore.
12. Per raccolta stradale si intende l'asporto dei rifiuti da parte dell'operatore mediante lo svuotamento di cassonetti di prossimità dislocati sul territorio comunale
13. Per raccolta differenziata si intende quella idonea a raggruppare i rifiuti urbani per flussi merceologicamente omogenei, a partire dalla frazione organica umida, destinati al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.
14. Per smaltimento si intendono le operazioni previste all'allegato B parte quarta del D.Lgs 152/2006 s.m.i.
15. Per recupero si intendono le operazioni previste all'allegato C alla parte quarta del D.Lgs 152/2006 s.m.i.
16. Per spazzamento si intende l'operazione di asporto dei rifiuti non ingombranti giacenti su strade o aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico.
17. Per stoccaggio si intendono le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs 152/2006 s.m.i., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta ;
18. Per deposito temporaneo si intende il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
- a) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotriifenili in quantità superiore a 25 ppm;
 - b) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo dei rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno;
 - c) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo dei rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno;
 - d) il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - e) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
19. Per luogo di produzione dei rifiuti si intende uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
20. Per bonifica si intende qualsiasi intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
21. Per messa in sicurezza si intende ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
22. Per combustibile da rifiuti si intende il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possiede caratteristiche specificate da apposite norme tecniche;
23. Per compost da rifiuti si intende il prodotto ottenuto dal compostaggio delle frazioni organiche preselezionate, nel rispetto di apposite norme tecniche.

24. Per Rifiuti a matrice organica si intendono i rifiuti ad alto tasso di umidità e di materiale organico (es. residui alimentari e ortofrutticoli) e comunque conferibili presso impianti di compostaggio.

25. Per Ente responsabile di Bacino si intende l'Ente cui è attribuito il compito di coordinare la gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale e cui sono affidate per legge i poteri e le funzioni in materia di gestione dei rifiuti; nel caso del Comune di Battifollo tale Ente è il consorzio di Bacino ACEM.

Art. 3 **Classificazione dei rifiuti**

1. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

2. Sono **rifiuti urbani**:

a) i **rifiuti domestici** provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione vengono ulteriormente distinti in:

1. **frazione organica** ovvero i rifiuti composti da scarti alimentari e di cucina a componente fermentescibile; a titolo esemplificativo, essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati privi di involucro, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di tè, fiori recisi e piante domestiche, piccoli ossi e simili;

2. **frazione verde** costituita da scarti vegetali derivanti dal lavoro di sfalcio dell'erba, dalla pulizia e dalla potatura dei giardini;

3. **frazione residua** ovvero i rifiuti indifferenziati residuali delle frazioni differenziate destinate al recupero;

4. **frazione recuperabile** ovvero gli scarti recuperabili, eventualmente previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, abiti usati, ecc...) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;

5. **rifiuti pericolosi** ovvero quelli identificati al punto 4 del presente articolo. Indicativamente: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F" (es. vasi di pitture e vernici), batterie per auto, oli minerali esausti, lampade a scarica e tubi catodici, frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, televisori, computer, video per computer, schede elettroniche, toner per stampanti;

6. **rifiuti ingombranti** ovvero i beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico e non.

b) i **rifiuti assimilati** provenienti da locali ed aree adibite ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del vigente Regolamento;

c) i **rifiuti provenienti dallo spazzamento** di strade ed aree ed i rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private comunque soggetto ad uso pubblico;

d) **la frazione verde** proveniente da aree verdi pubbliche e private, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;

e) i **rifiuti sanitari** ovvero i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del d.lgs. 30.12.1992, n. 502, e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla L. 23.12.1978, n. 883 ed assimilati ai sensi del vigente Regolamento;

f) i **rifiuti cimiteriali** provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diverse da quelle di cui alle precedenti lettere b), c), d) e meglio specificati nel vigente Regolamento di assimilazione dei rifiuti.

3. Sono **rifiuti speciali** (fatta eccezione per quelli assimilati):

a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti derivanti dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dagli artt. 184 bis, 184 ter, 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;

f) i rifiuti derivanti da attività di servizi;

g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, ad esclusione di quelli di cui alla lettera e) del precedente comma 2 del presente articolo;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti;
- l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

4. Sono rifiuti pericolosi i rifiuti indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, sulla base degli allegati G, H ed I alla medesima parte quarta.

Art. 4

Campo di applicazione ed esclusioni

1. Sono disciplinati dal presente regolamento tutti i rifiuti prodotti sul territorio comunale e precisamente: Rifiuti Urbani, Rifiuti Urbani Pericolosi, Rifiuti Urbani Ingombranti, Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani.
2. L'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei Rifiuti Urbani e Speciali Assimilati è disciplinata da apposito Regolamento adottato dal Comune.
3. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
 - a) agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera (disciplinati dalla Legge 13/07/1976, n. 615 e dal D.lgs 152/2006e relativi regolamenti di attuazione);
 - b) ai rifiuti radioattivi (disciplinati dalle norme del D.P.R. 13/02/1964, n. 185);
 - c) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento dall'ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave;
 - d) alle carogne e ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
 - e) alle acque di scarico (disciplinate dal D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.), esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - f) ai materiali esplosivi in disuso;
 - g) ai materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - h) alle frazioni merceologiche provenienti da raccolte effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni e istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di lucro;
 - i) ai materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo;
 - j) alle attività di recupero effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione.

Art. 5

Competenze del Comune

1. Il Comune, nelle forme previste dalla L.R. 24/2002, disciplina la gestione dei rifiuti urbani attraverso il seguente Regolamento, che stabilisce:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - c) il potere di assimilare i rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, con idonea deliberazione consiliare resta al Comune, ai sensi delle attuali normative nazionali e regionali.
 - d) che l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati sia di competenza comunale.
 - e) che nella gestione dei rifiuti il Comune possa avvalersi della collaborazione del volontariato.
 - f) che nelle forme previste dalla Legge sia possibile istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati.

TITOLO 2

GESTIONE RIFIUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE

Art. 6

Metodologie di raccolta dei rifiuti

1. Nel territorio comunale sono presenti le seguenti metodologie di raccolta dei rifiuti:
Sistema porta-porta, sistema a cassonetti di prossimità.

a) Sistema porta-porta – tale metodo di raccolta prevede: l'utilizzo esclusivo da parte dell'utente delle dotazioni fornite dal gestore (sacchetti dedicati per l'indifferenziato, l'organico e la plastica; i contenitori per l'organico, la carta e il vetro; cassonetti per le utenze condominiali); lo stazionamento di tali dotazioni all'interno degli spazi d'uso privati che non siano aperti al pubblico; l'esposizione delle stesse dotazioni da parte del proprietario o dai condomini, in solido fra loro, sul fronte strada, al di fuori di ingressi e recinzioni, secondo i giorni e gli orari stabiliti per le varie zone di raccolta e per le diverse tipologie di raccolta, e mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto. I contenitori, dopo lo svuotamento, devono essere ripor tati dall'utente all'interno del confine di proprietà, nell'arco della stessa giornata; che i contenitori e i sacchetti su suolo pubblico devono essere posizionati in corrispondenza del numero civico del condominio/abitazione o all'utenza non domestica di appartenenza, per chiaro riferimento agli utenti che ne dovranno fare uso e per i controlli mirati sui conferimenti, oltre che per evidenti ragioni di correttezza ed equità nei confronti delle altre utenze limitrofe.

b) Sistema a cassonetti di prossimità – tale metodo di raccolta prevede: la raccolta differenziata dei rifiuti mediante cassonetti stradali di prossimità opportunamente dimensionati e collocati sul territorio dal Gestore del servizio; i cassonetti presenti per ciascuna tipologia di materiale differenziato, sono raggruppati in isole ecologiche di prossimità.

Gli svuotamenti saranno effettuati secondo le frequenze previste dal capitolato d'appalto. Qualora i cassonetti risultassero pieni, il gestore del servizio dovrà comunque provvedere al tempestivo svuotamento degli stessi, su segnalazione dell'Ufficio tecnico del comune.

Gli svuotamenti saranno effettuati secondo le frequenze previste dal capitolato d'appalto.

Qualora i cassonetti risultassero pieni, il gestore del servizio dovrà comunque provvedere al tempestivo svuotamento degli stessi, su segnalazione dell'Ufficio Tecnico del comune.

2. Per tutte le tipologie di raccolta, in qualunque momento i contenitori e i sacchetti potranno essere soggetti a controllo da parte del personale comunale incaricato oppure da parte di altri soggetti incaricati dal Comune per verificare l'applicazione delle raccolte differenziate e il corretto conferimento dei materiali.

3. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani col metodo "porta a porta" sono forniti a cura del Gestore del servizio di raccolta ad ogni singola utenza. La dotazione di contenitori deve soddisfare le esigenze dell'utenza servita anche in rapporto alla frequenza settimanale di svuotamento e raccolta stabiliti per tipologia di rifiuti. Per quanto concerne plastica/lattine e rifiuti indifferenziati le utenze saranno dotate di sacchetti dedicati. Non può essere garantito il servizio con contenitori di proprietà dell'utenza ed anzi verrà sanzionato, ai sen i delle success ive norme, l'utilizzo di sacchetti diversi da quelli forniti in dotazione.

4. Alle utenze non domestiche saranno forniti contenitori con idonea capienza secondo il tipo di attività, la produzione di rifiuti ed in rapporto alla frequenza di svuotamento e raccolta stabiliti per tipologia di rifiuti.

5. Nel caso di utenze non domestiche operanti all'interno di condomini, per motivi logistici, sarà consentito l'uso dei contenitori destinati alle utenze domestiche, mentre i negozi ed attività con accesso diretto sul fronte strada/cortile saranno dotati di contenitori individuali.

Art. 7

Modalità di conferimento

1. Tutti gli utenti del servizio di raccolta rifiuti sono obbligati a conferire in modo separato tutte le diverse frazioni di rifiuto.

2. I rifiuti urbani devono essere conferiti con le modalità e i tempi comunicati dall'Amministrazione in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o nocumento, fastidio o rischio per la salute.

3. E' fatto divieto negli edifici di nuova costruzione, di realizzare canne di convogliamento per il conferimento dei rifiuti urbani. Le canne di convogliamento dei rifiuti urbani esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, o previste da concessioni edilizie rilasciate precedentemente alla stessa data, dovranno essere chiuse.

4. Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare per la frazione organica. Nelle concimaie, o nelle compostiere per uso familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.

5. È vietato l'incendio dei rifiuti sia sulle aree pubbliche che su quelle private.

6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti urbani indifferenziati devono essere depositati all' interno dei contenitori solo in idonei sacchi chiusi (utilizzando solo quelli in dotazione dove è presente il sistema di raccolta porta -porta), richiudendo il contenitore dopo l'uso.

7. In aree pubbliche e private, qualora i contenitori siano colmi non è consentito collocare sacchi in modo che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

8. Le frazioni di rifiuti per le quali è istituito apposito servizio di raccolta differenziata per il recupero di materiale ed energia devono essere conferite con le modalità di seguito specificate:

- ✓ ad ogni tipologia di materiale da raccogliere corrisponde un contenitore di colore specifico e riportante la scritta del residuo al quale è destinato, in modo da agevolare il conferimento. Gli imballaggi in plastica dovranno essere raccolti negli appositi sacchi che verranno distribuiti a cura del Gestore del servizio o nei cassonetti di prossimità;
- ✓ è vietato introdurre materiale non conforme alla tipologia del rifiuto oggetto della raccolta differenziata alla quale il contenitore è destinato. E' vietato conferire il materiale oggetto di specifica raccolta differenziata nei contenitori dei rifiuti indifferenziati;
- ✓ per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.

9. I contenitori per la raccolta differenziata devono essere sistemati a cura del Gestore del servizio presso scuole, uffici ed enti pubblici, centri direzionali.

10. Sono raccogliibili in modo differenziato le seguenti frazioni di rifiuti, con le seguenti modalità operative:

- ✓ la carta e il cartone dovranno essere ridotti il più possibile di volume (es. scatole, scatoloni, ecc. saranno opportunamente aperti e appiattite le varie componenti) o legati in balle o pacchetti;
- ✓ gli imballaggi in plastica, dovranno essere appiattiti e ridotti al minimo volume;
- ✓ la carta, il cartone dovranno essere introdotti negli appositi contenitori senza essere contenuti in sacchetti di plastica;
- ✓ i contenitori in materiale metallico non debbono contenere vernici e solventi, o comunque sostanze tossiche o pericolose;
- ✓ il vetro da imballaggio deve essere conferito nelle campane presenti sul territorio
- ✓ il vetro in lastre deve essere conferito presso l'area ecologica comunale.
- ✓ la frazione umida va conferita con la frazione indifferenziata fatto salvo i casi di auto smaltimento mediante il compostaggio domestico.

11. I rifiuti speciali assimilati agli urbani possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse stabilite, con il consenso del Comune, dal Gestore del servizio che fornirà ai produttori di tali rifiuti tutte le indicazioni per poterne usufruire. I produttori di rifiuti speciali assimilabili agli urbani che hanno necessità di organizzare raccolte personalizzate al di fuori del regolare circuito e delle condizioni di raccolta dovranno concordare le relative tariffe con il Gestore.

12. I rifiuti ingombranti, non devono essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro conferimento ci si dovrà attenere a quanto previsto all'articolo 18 del presente regolamento.

13. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati nonché i rifiuti pericolosi e i rifiuti elettronici che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge. È altresì vietato il conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto.

14. È vietato depositare all' interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Per il loro conferimento ci si deve attenere a quanto previsto all'articolo 21 del presente regolamento.

15. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione, miste ad acque provenienti da usi civili, trattati mediante l'installazione, preventivamente comunicata all'ente gestore del servizio idrico integrato, di apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti e delle reti da parte del gestore del Servizio idrico integrato.

Art. 8

Contenitori e dotazioni per la raccolta "porta a porta"

1. Tutti i contenitori e le dotazioni sono forniti all'utenza e da questa devono essere correttamente tenuti e conservati, non devono essere manomessi e devono essere restituiti all'Amministrazione che ne rimane titolare della proprietà con le modalità stabilite nel Contratto di servizio.
2. Al fine di agevolare la separazione dei rifiuti da parte degli utenti ed evitare errori di conferimento, i contenitori utilizzati per ogni singola frazione merceologica saranno chiaramente distinguibili dalla forma o dal colore degli stessi e devono riportare chiare indicazioni per evitare il conferimento di frazioni non accettabili. Tutti i contenitori devono essere posizionati in modo tale da favorire al massimo il conferimento da parte di tutti gli utenti interessati.
3. Il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di conferire i propri rifiuti debitamente differenziati nei contenitori che saranno forniti secondo le modalità fissate dall'Amministrazione all'interno degli stabili negli spazi idonei.
4. Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza sarà tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti, senza provocare inconvenienti di carattere igienico. E' consentito all'utenza di avanzare richiesta per contenitori di diverso litraggio, da inoltrarsi presso il Gestore del servizio, che provvederà previa verifica e compatibilmente con le necessità tecniche derivanti da tale sostituzione.

Art. 9

Posizionamento dei contenitori di medie e grandi dimensioni (utenze condominiali e non domestiche)

1. Di norma, nei condomini con più di 6 utenti e per le utenze non domestiche, il Gestore collocherà batterie di contenitori di dimensioni maggiori al posto dei kit individuali, che il condominio ed i condomini sono tenuti a ricevere ed ubicare in spazio privato.
Detti contenitori sono collocati in ambiti privati e su superfici piane e pavimentate. L'utilizzo dei cortili a parcheggio condominiale o altro uso comune non esime da tale obbligo. Nelle nuove edificazioni devono essere previste aree di pertinenza private destinate al posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. In caso di mancanza di idonei e sufficienti spazi per il collocamento dei contenitori, le aree di pertinenza condominiale degli edifici esistenti destinate a verde o ad altri usi possono essere in parte pavimentate previa presentazione, con esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria, di una Denuncia di inizio attività (S.C.I.A /D. I.A.) di cui agli articoli 22 e 23 del D.Lgs. 380/2001 e s.m.i..
2. Gli spazi dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - ✓ devono risultare facilmente accessibili, preferibilmente a confine con le strade di accesso e comunque il più possibile vicino agli accessi diretti su strada al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti e la movimentazione dei contenitori da parte del privato;
 - ✓ la superficie deve essere piana e preferibilmente pavimentata e deve essere priva di barriere architettoniche onde consentire l'accessibilità ad utenti su sedia a ruote;
 - ✓ lo spazio interno di manovra deve essere adeguato alla movimentazione dei contenitori;
 - ✓ il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo, al passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.
 - ✓ I contenitori non devono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi.

3. Nei casi in cui l'utenza non disponga di cortile condominiale, o sussista impossibilità tecnica di collocazione in area privata, da verificarsi a cura del personale tecnico comunale e/o dai tecnici del raccolta gestore del servizio di raccolta, i contenitori di medi e grandi dimensioni potranno essere sostituiti con singole dotazioni fornite a ciascun utente.

Art. 10

Centro di raccolta Consortili (Aree Ecologiche – Rifiuterie)

1. Nel territorio del Bacino ACEM sono presenti aree ecologiche – rifiuterie siti opportunamente attrezzati e autorizzati per il conferimento delle diverse tipologie di rifiuto aperti al pubblico in giorni e orari prestabiliti, dotati di appositi regolamenti d'accesso e di utilizzo stabiliti dal Consorzio di Bacino ACEM, con la presenza di personale addetto.

2. Al Centro di raccolta devono essere obbligatoriamente conferiti rifiuti urbani che possono provocare problemi dal punto di vista ambientale se smaltiti in maniera indifferenziata e i rifiuti recuperabili e per i quali non esistano altre forme di raccolta differenziata distribuite nel territorio, che qui di seguito si riportano a titolo esemplificativo:

-oli minerali esausti e relativi contenitori e filtri;

-vernici, inchiostri, solventi, carburanti e relativi contenitori;

-prodotti tossici e/o infiammabili, contrassegnati dai simboli T e/o F e relativi contenitori;

-lampade al neon, alogene, fluorescenti;

-batterie e pile;

-piccole quantità di materiali inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente da utenti domestici;

-rifiuti elettronici e frigoriferi;

-accessori per l'informatica;

-i pneumatici provenienti da utenze domestiche;

3. Nell'Area ecologica possono essere altresì conferite le frazioni di differenziata oggetto di raccolta domiciliare domestica e non domestica (carta, vetro, plastica, lattine).

4. L'addetto all'Area ecologica ha diritto di identificare l'utente e la tipologia di rifiuto conferito, nonché di rifiutare i conferimenti non conformi al proprio regolamento interno.

Art. 11

Raccolta differenziata delle frazioni cartacee

1. La raccolta differenziata delle frazioni cartacee (giornali, riviste, contenitori del latte e dei succhi di frutta in tetrapak) avviene con il sistema di raccolta domiciliare "porta a porta", con cassonetti di prossimità, oltre che presso i centri di raccolta (area ecologica -rifiuteria).

2. Per quanto riguarda le utenze servite con il sistema porta -porta, dovrà essere rispettato il calendario di svuotamento concordato ogni anno tra il Gestore del Servizio e l'Amministrazione e divulgato agli utenti.

3. Gli imballaggi di grandi dimensioni (scatoloni in cartone) piegati e possibilmente legati.

Art. 12

Raccolta differenziata del vetro

1. La raccolta differenziata degli imballaggi in vetro (bottiglie) avviene con il sistema di raccolta a campane o presso i Centri di raccolta Consortili (area ecologica -rifiuteria).

2. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori del vetro e possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

3. Il vetro in lastre deve essere conferito presso le isole ecologiche Consortili.

Art. 13

Raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e delle lattine di alluminio

1. La raccolta differenziata degli imballaggi in plastica (contenitori in plastica di ogni genere, flaconi, bottiglie, pellicole delle riviste e dei prodotti alimentari) purché non contaminati da sostanze pericolose, avviene con il sistema di raccolta domiciliare "porta a porta", con cassonetti di prossimità, oltre che presso le isole ecologiche Consortili (area ecologica -rifiuteria).
2. Per quanto riguarda le utenze servite con il sistema porta -porta, dovrà essere rispettato il calendario di svuotamento concordato ogni anno tra il Gestore del Servizio e l'Amministrazione.
3. Nei sacchi per la raccolta della plastica è d'obbligo conferire oltre agli imballaggi in plastica, le lattine in alluminio.
4. Poiché gli imballaggi in plastica e le lattine in alluminio oggetto di raccolta differenziata non devono essere contaminati da consistenti residui alimentari, gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata

Art. 14

Raccolta differenziata della frazione verde

1. La frazione verde (sfalci del prato e ramaglie) proveniente dalla manutenzione di aree private dovrà a cura dell'utente essere conferita presso le isole ecologiche Consortili.
2. È fatto divieto agli utenti di inserire la frazione verde nel rifiuto indifferenziato.
3. In ogni caso, per le utenze potenzialmente interessate, è da promuoversi la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti che deve essere sviluppata nel rispetto delle norme igienico sanitarie ed evitando per quanto possibile lo sviluppo di insetti e di odori.
4. La frazione verde raccolta è da destinare al compostaggio, presso gli impianti di trattamento della sola frazione verde, presso gli impianti di trattamento della frazione organica o presso gli impianti di compostaggio di fanghi e materiali ligno-cellulosici; le componenti poco putrescibili della frazione verde (potature, tronchi, materiale legnoso), possono essere sottoposte a triturazione presso i servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento e destinate ad usi alternativi (per usi di pacciamatura o come combustibili).
5. È vietato conferire la frazione verde nel rifiuto indifferenziato.
6. È consentito bruciare la frazione verde, debitamente essicata, proveniente dai terreni (giardini e/o orti) siti nel centro abitato nella quantità massima di un metro cubo, a distanza di sicurezza dagli edifici e ad almeno 5 metri dalle strade.

Art. 15

Compostaggio domestico

1. Il Comune individua meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico, applicando riduzioni della Tariffa secondo le normative vigenti, attuate sulla base di un disciplinare di adesione volontaria all'auto smaltimento anche con l'utilizzo di idonea attrezzatura, da sottoscrivere da parte delle utenze interessate e comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.
2. Le utenze dotate di giardino e/o di un piccolo spazio verde esterno all'abitazione, possono separare dagli altri rifiuti la frazione dei rifiuti a matrice organica e compostarla a mezzo bio-compostatore, ovvero tramite corretta gestione di cumulo, di silos di compostaggio o con altra metodica idonea, purché il processo risulti costantemente controllato e non dia luogo ad emissione di esalazioni nocive, moleste o a condizioni prive di igiene e decoro.
3. L'attività di compostaggio domestico dovrà rispettare una distanza minima di metri 2,00 dal confine.
4. Le utenze che non aderiscono al compostaggio domestico conferiranno la frazione organica nel rifiuto indifferenziato.
5. Sono ricompresi nella frazione organica i seguenti materiali (resti di cucina di natura organica) derivanti dalle diverse fonti di produzione:
 - ✓ frazione organica derivane da utenze domestiche;

- ✓ frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati ortofrutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
- ✓ frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar , ristoranti, self - service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli, ecc. ;
- ✓ frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità, ecc. ;
- ✓ frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering).

6. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002.

Art.16

Raccolta differenziata delle pile

1. In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/1997 le pile e gli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del suddetto decreto, pile e accumulatori contenenti:

- ✓ oltre 25 mg. di mercurio per elemento;
- ✓ oltre lo 0,025% in peso di cadmio;
- ✓ oltre lo 0,4% in peso di piombo;
- ✓ fino allo 0,025% in peso di mercurio per le pile alcaline al manganese; -le pile al manganese del tipo a bottone;
- ✓ le pile composte da elementi del tipo a bottone;
- ✓ le batterie dei telefoni cellulari;
- ✓ altri accumulatori usati, sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero presso il Centro di raccolta comunale.

2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore deve porre a disposizione del pubblico uno spazio per poter collocare un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta.

3. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del D.M. 476/1997 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso, al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per La raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.

4. I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.

Art. 17

Raccolta differenziata dei medicinali scaduti

1. Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie.

2. In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e deve conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.

3. I contenitori per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere realizzati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati ed essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colatici e i liquidi che possono fuoriuscire.

Art. 18

Rifiuti ingombranti

1. I rifiuti ingombranti possono essere:

- ✓ conferiti direttamente da parte dell'utente nelle aree ecologiche consortili - rifiuterie separati nelle diverse frazioni merceologiche;
- ✓ ritirati dal servizio a domicilio specifico, previa prenotazione e secondo le modalità di conferimento stabilite dal Gestore del servizio;
- ✓ consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro, possibilmente a domicilio, ai sensi dell'art. 6 della D.Lgs. n. 151 del 25/07/2005.

2. Per tutti i rifiuti ingombranti ed i beni durevoli eventualmente raccolti congiuntamente con le modalità di cui al comma 1, il Gestore del servizio ha l'obbligo di separazione nelle diverse tipologie di materiale e di avvio al riciclaggio e/o allo smaltimento separato di eventuali componenti pericolose.

Art. 19

Altre raccolte differenziate e conferimenti separati

1. Presso i Centri di raccolta consortili (area ecologica-rifiuteria) dei rifiuti, i servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili e/o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani quali scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usati, legno, metalli, contenitori etichettati T o F od altri rifiuti particolari.

2. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal Gestore del servizio per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.

Art. 20

Rifiuti elettrici ed elettronici

1. I rifiuti elettrici ed elettronici provenienti da attività domestiche di norma possono essere:

-conferiti direttamente da parte dell'utente al Centro di raccolta comunale separati nelle diverse frazioni merceologiche;

- ✓ ritirati dal servizio a domicilio specifico, previa prenotazione e secondo le modalità di conferimento stabilite dal Gestore del servizio;
- ✓ consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro, possibilmente a domicilio, ai sensi dell'articolo 227 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 152/2006.

2. Sono compresi tra i rifiuti elettrici ed elettronici a titolo esemplificativo:

- ✓ frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- ✓ televisori;
- ✓ computer (compresi i monitor, le stampanti e le tastiere);
- ✓ lavatrici e lavastoviglie;
- ✓ condizionatori d'aria ed inoltre: piccoli elettrodomestici, utensili elettrici, altri apparecchi elettrici ed elettronici, ad esaurimento della loro durata operativa devono essere conferiti secondo le modalità di cui al punto 1 e, limitatamente agli utenti domestici nel caso in cui non procedano all'acquisto di un nuovo bene di tipologia equivalente, conferiti nel numero massimo di un pezzo della stessa tipologia per ciascun utente.

3. Per tutti i rifiuti eventualmente raccolti congiuntamente con le modalità di cui al comma 1, il Gestore del servizio ha l'obbligo di separazione nelle diverse tipologie di materiale e di avvio al riciclaggio e/o allo smaltimento separato di eventuali componenti pericolose. Rifiuti elettrici ed elettronici direttiva 2000/53/CE, direttiva 2002/95/CE e relativo decreto legislativo di attuazione n. 151 del 25/07/2005.

Art. 21

Rifiuti inerti

1. È vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

2. Limitatamente ai rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, è consentito il conferimento in appositi contenitori ubicati nelle aree ecologiche consortili (area ecologica -rifiuteria) fino ad un massimo di 3 metri cubi per anno.

Art. 22

Rifiuti provenienti da attività cimiteriale

1. I rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono disciplinati dal D.P.R. n. 254 del 15/07/2003, "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179".

2. La disciplina di cui al citato decreto si applica anche alla gestione dei rifiuti risultanti dalle attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzate.

3. Al Responsabile del cimitero è attribuito il compito di sovrintendere alla applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dagli articoli 188 e 256 del D.Lgs. 152/2006, con l'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.

4. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del Gestore del servizio, dei Settori Comunali competenti, del Gestore delle strutture cimiteriali e dall'ASL.

Art. 23

Operazioni di raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo di regola tutti i giorni lavorativi; la raccolta viene effettuata secondo la frequenza ed il calendario concordato tra l'Amministrazione Comunale e il Gestore del Servizio, nel rispetto dei criteri indicati nel presente regolamento e secondo le prescrizioni stabilite dal Contratto di Appalto; nelle zone ove è presente il porta-porta sarà osservata la frequenza di raccolta secondo il calendario che verrà consegnato agli utenti all'inizio di ogni anno.

2. Il Gestore del servizio provvede alle particolari forme di organizzazione necessarie a sopperire alle condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento straordinario che comporti delle turbative al normale svolgimento del servizio di raccolta (scioperi, guasti dei mezzi, ecc.).

3. I contenitori o i sacchetti dei rifiuti devono essere esposti la sera precedente al giorno di raccolta come indicato nel calendario per ciascuna tipologia di rifiuto e comunque non più tardi delle ore 5,00 del giorno previsto per la raccolta. Essi dovranno essere debitamente ritirati una volta svuotati dal Gestore.

4. È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, e di ricollocare i contenitori all'interno delle aree pertinenziali private una volta svuotati.

Art. 24

Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche ed il cui stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e delle norme in materia ambientale.

2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatte salve le autorizzazioni concesse dall'Amministrazione Comunale relative:

- ✓ all'accesso alle zone a traffico limitato ed alle isole pedonali;
- ✓ alla fermata in zone soggette a divieto o in seconda posizione.

3. Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:

- ✓ le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
 - ✓ il conferimento e l'accumulo temporaneo dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee, l'eventuale cernita ed il raggruppamento per il trasporto.
4. Il trasbordo dei rifiuti urbani da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti urbani nei mezzi di trasporto deve avvenire in aree apposite e la sosta non deve superare un termine temporale congruo, che in linea di massima non deve superare le 2 ore, fatte salve eventuali esigenze di tempi più prolungati per ottimizzare il trasporto di frazioni di rifiuti non putrescibili oggetto di raccolte differenziate.

Art. 25

Attività non continuative

1. Gli organizzatori di eventi e manifestazioni temporanee, devono comunicare all'Amministrazione Comunale e al Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso di almeno 30 giorni, la data di inizio dell'attività, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero apposito servizio. I costi del servizio sono a carico degli organizzatori fatto salvo quanto previsto nel contratto di servizio con il Gestore.
2. Fatto salvo ogni altro obbligo derivante da leggi e regolamenti vigenti, i provvedimenti di autorizzazione all'utilizzo di aree pubbliche o di uso pubblico per manifestazioni ed eventi devono essere trasmessi all'Ufficio Ambiente ed al Gestore del servizio almeno dieci giorni dell'avvio della manifestazione allegando il programma dell'iniziativa.
3. Nell'autorizzazione dovranno essere specificate le aree che verranno utilizzate, il soggetto che effettuerà le opere di pulizia (l'organizzatore dell'evento o il Gestore del servizio) ed a chi spetta l'onere della spesa.
4. Ove tecnicamente ed economicamente possibile, anche per tali attività la raccolta deve privilegiare forme di conferimento differenziato dei rifiuti.

TITOLO 3

SERVIZI DI SPAZZAMENTO ED IGIENE DEL SUOLO

Art. 26

Criteri organizzativi per i servizi di spazzamento

1. Eventuali servizi di spazzamento, così come definiti dal presente regolamento, fatti salvi gli obblighi per gli utenti di cui al successivo articolo 27, sono assicurati all'interno del perimetro comunale limitatamente a:
 - ✓ spazzamento manuale e meccanizzato strade pubbliche;
 - ✓ raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti esterni effettuato entro il perimetro comunale.
2. L'Amministrazione Comunale, nel rispetto del contratto d'appalto, richiede al Consorzio eventuali servizi di:
 - ✓ pulizia stradale, dei monumenti, dei sottopassi e dei sovrappassi, pulizia delle attrezzature ludiche e dell'arredo urbano, delle fontane e delle fontanelle, pulizia, lavaggio, disinfezione e deodorazione degli orinatoi pubblici;
 - ✓ diserbo stradale;
 - ✓ rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
 - ✓ rimozione dei rifiuti animali e delle spoglie animali sulla pubblica via, realizzata tramite le competenti strutture sanitarie cittadine.

Art. 27

Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato:

a) gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone;

b) depositare presso i cestini portarifiuti dislocati sul territorio comunale qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività commerciali, ovvero rifiuti provenienti da attività agricole, agro-industriali e da lavorazioni in genere;

c) esporre sulla via pubblica sacchetti contenenti rifiuti o componenti degli stessi nei giorni e fuori delle ore precisati negli orari del servizio di raccolta, ovvero utilizzando sacchetti non in dotazione; laddove il servizio di raccolta avviene mediante sistema di cassonetti di prossimità è vietato abbandonare rifiuti a lato degli stessi cassonetti.

2. Il Gestore del servizio è tenuto ad intervenire per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale, fatti salvi gli obblighi di diversa natura stabiliti dal presente regolamento e/o da disposizioni di legge.

3. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area, fatta salva l'applicazione delle specifiche norme in materia.

4. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

5. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.

6. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, il Gestore del servizio è tenuto direttamente all'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.

Art. 28

Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

2. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

3. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sia rialzati che a raso (ivi compresi quelli sottostanti i portici) prospicienti l'immobile di rispettiva competenza, per tutta la sua lunghezza ed ampiezza, sino alla sede stradale. Per attività di qualsiasi specie si intende un uso dell'immobile diverso da quello abitativo.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 i proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei marciapiedi compresi quelli sottostanti i portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

5. I rifiuti accumulati durante la pulizia di cui ai commi 3 e 4 vanno raccolti e conferiti a seconda della tipologia negli appositi contenitori.

6. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

7. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è fatto divieto, ai soggetti di cui ai precedenti commi 3, 4, e 6 di trasferire i rifiuti sulla pubblica via salvo disposizioni diverse finalizzate alla raccolta domiciliare (porta a porta) dei rifiuti.

8. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici e degli spazi assoggettati ad uso pubblico e di non rendere disagiata o impossibile l'intervento di pulizia, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti.

Art. 29 **Contenitori portarifiuti**

1. Sul territorio Comunale i contenitori portarifiuti sono installati dall'Ufficio Tecnico Comunale e su di essi è vietata l'affissione o l'esecuzione di scritte non autorizzate dall'Amministrazione.
2. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti delle aree sopra indicate, pertanto in essi non devono essere conferite altre tipologie di rifiuti.

Art. 30 **Manifestazioni temporanee ed eventi**

1. Gli interessati sono tenuti a mantenere pulite con continuità le aree interessate dalla manifestazione conferendo i rifiuti negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dal Gestore del servizio.
2. La raccolta deve essere organizzata in modo da privilegiare forme di conferimento differenziato dei rifiuti e secondo le modalità di volta in volta previste ovvero, in mancanza, secondo le modalità previste per le aree mercatali.
3. E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza ed all'immissione dei rifiuti stessi nei contenitori messi a disposizione dal Gestore del servizio. In particolare gli ospiti devono essere informati circa gli obblighi di raccolta differenziata dei vari materiali.
4. Gli organizzatori degli eventi sono tenuti a restituire le aree perfettamente pulite e sgombre da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
5. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per le attività di spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all'afflusso dei cittadini, sono a carico degli organizzatori.

Art. 31 **Spettacoli viaggianti**

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti con riferimento ai rifiuti propriamente detti ai sensi delle vigenti norme in materia, e alle materie fecali e ai liquami animali; tali modalità devono essere stabilite sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park.
3. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.
4. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi e che prenderanno diretti accordi con il Soggetto Gestore del Servizio. In caso di mancato versamento di tali oneri verrà emessa ordinanza ingiunzione, da parte del Comune o del Soggetto Gestore, con l'applicazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento.

Art. 32 **Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali**

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove collocati a cura del Gestore del servizio.

2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
3. Oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento del Gestore del servizio, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'addebito al responsabile dell'inosservanza dei costi sostenuti per il ripristino del sito.
4. Il Gestore del servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento, secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente, degli escrementi di animali e delle spoglie di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui al punto d) comma 2, articolo 184 del D. Lgs. 156/2006.
5. I rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.
6. Per quanto attiene ai letami, compresi gli escrementi animali in aree di sosta annessi ai macelli, ai fanghi e ai reflui zootecnici, questi sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto i produttori devono provvedere allo smaltimento a proprie spese. Ove l'Amministrazione Comunale ritenga di fornire un servizio integrativo di raccolta e smaltimento dei predetti rifiuti, provvederà a stipulare apposita convenzione con gli utenti richiedenti.

Art. 33

Carico, scarico merci e materiali ed affissione manifesti

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.
2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Gestore del servizio ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti.

Art. 34

Cantieri su aree pubbliche e private

1. Le imprese e/o i committenti che effettuano attività e istituiscono cantieri relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e opere in genere con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività sono obbligati a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo contenendo inoltre lo spargimento di polveri sulla viabilità circostante l'area interessata e rimuovendole se necessario.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.
3. Le imprese e/o i committenti soggetti a permesso a costruire o a dichiarazione inizio attività, o ad autorizzazione equivalente che svolgono lavori edili, i quali contemplano la produzione di rifiuti inerti quali macerie, calcinacci, mattoni, ecc., dovranno conservare presso il cantiere la documentazione relativa al corretto smaltimento dei materiali suddetti con l'indicazione dell'impianto di riciclaggio e smaltimento presso cui sono stati conferiti.

Art. 35

Terreni non utilizzati

1. I proprietari di terreni non utilizzati, e comunque i titolari di ogni diritto reale su di essi, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi.

Art. 36

Scarico abusivo, interventi d'urgenza, ordinanze contingibili ed urgenti

1. In caso di scarico abusivo di rifiuti sul suolo, anche a opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in caso di dolo o colpa, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, è obbligato alla pulizia, al ripristino delle condizioni originarie dell'area ed all'asporto, alla raccolta e allo smaltimento a norma di legge dei rifiuti abusivamente immessi.
2. Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e/o possessore a provvedere alla bonifica.
3. Nel caso in cui questi non adempia all'ordinanza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione Comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite. I costi dell'intervento saranno sostenuti del Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o possessore o soggetto responsabile dell'abbandono.
4. Ove gli Organi tecnici di vigilanza pubblici ravvisino elementi di nocimento, fastidio o rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, l'Amministrazione Comunale è tenuta all'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.
5. Per la prestazione di tale attività il Sindaco può altresì disporre il contributo operativo di personale e mezzi operativi degli uffici del Comune e/o del Gestore dei servizi di raccolta.
6. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico -sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Art. 37 – Assimilazione ai rifiuti urbani

1. I criteri di assimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani sono stabiliti ai sensi dell'art. 1, comma 184, lett. b) della L. n. 296 del 27.12.2006 e della D.G.R. 14.02.2005, n. 47-14763, in attesa del decreto ministeriale che definisca i criteri di assimilazione ai sensi dell'art 195 comma 2 lettera e del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 così come modificato dal D. Lgs. n 4 del 16 gennaio 2008 .

I rifiuti speciali non pericolosi per essere assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento, devono:

- a) essere compresi nell'elenco di cui al comma 3 del presente articolo;
- b) essere conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati, nella colonna "kg/mq/anno destinati allo smaltimento" della tabella al comma 4 del presente articolo;
- c) essere effettivamente conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati.

2. I rifiuti urbani assimilabili per qualità ma eccedenti i limiti massimi ai fini dello smaltimento, potranno essere oggetto di apposita convenzione tra il produttore, il Comune e il Consorzio di bacino A.C.E.M.

3. Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche la cui produzione di rifiuti rientri nei seguenti codici C.E.R.:

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03 18 toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose.

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

(l'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D.Lgs 152/06)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 07 imballaggi in vetro

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 abbigliamento

20 01 38 legno, non contenente sostanze pericolose.

20 01 39 plastica

20 01 40 metallo

20 02 01 rifiuti biodegradabili

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

20 03 03 residui della pulizia stradale

20 03 07 rifiuti ingombranti

4. Sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche di cui al precedente comma 3 la cui produzione destinata a smaltimento non superi le quantità indicate alla colonna della seguente tabella "kg/mq/anno destinati a smaltimento":

Id Codice Norm.	Categorie	kg/mq anno destinati a smaltimento
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,00
2	Cinematografi e teatri	2,00
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,00
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4,00
5	Stabilimenti balneari	3,00
6	Esposizioni, autosaloni	2,00
7	Alberghi con ristorante	7,00
8	Alberghi senza ristorante	4,00

9	Case di cura e riposo	8,00
10	Ospedali	9,00
11	Uffici, agenzie, studi professionali	6,00
12	Banche ed istituti di credito	3,00
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	6,00
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7,00
15	Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,00
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	7,00
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5,00
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	6,00
20	Attività industriali con capannoni di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento ed ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)	10,00
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,00
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	33,00
23	Mense, birrerie, amburgherie	25,00
24	Bar, caffè, pasticcerie	26,00
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	15,00
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,00
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	35,00
28	Ipermercati di generi misti	14,00
29	Banchi di mercato genere alimentari	38,00
30	Discoteche, night club	7,00
31	Attività agricole (codifica Regione Piemonte): limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro-industriali	20,00

5. I succitati limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali, in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni specificatamente previste per le attività agricole ed industriali.

6. Nel caso in cui le attività si svolgano prevalentemente o soltanto in frazioni di anno (attività stagionali), tali quantità non devono superare la quantità massima di un dodicesimo della quantità annuale assimilata.

7. L'azienda affidataria deve adeguare il servizio di raccolta in modo da garantire il rispetto dei succitati limiti qualitativi e quantitativi (limitatamente alle frazioni destinate allo smaltimento), in relazione alle volumetrie disponibili alle utenze non domestiche ed alle frequenze di raccolta effettuate. Nel caso in cui i rifiuti raccolti nel corso dell'anno superino i limiti quantitativi, gli stessi possono essere conferiti, anche attraverso la società affidataria dei servizi, previa apposita convenzione, tra il produttore, il Comune e il Consorzio di bacino A.C.E.M ovvero ad altro impianto autorizzato.

8. Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, le diverse tipologie di rifiuto devono essere valutate distintamente. Pertanto la produzione di una tipologia di rifiuto non assimilabile non

esclude la produzione di altri rifiuti assimilabili sui quali, se avviati allo smaltimento, opera la privativa comunale.

9. L'utilizzo non corretto dei servizi di raccolta da parte delle succitate attività, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla normativa, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative il cui ammontare è determinato all'art. 4 del presente regolamento.

10. Per i rifiuti che sono oggettivamente ed effettivamente avviati ad attività di recupero direttamente da parte di operatori economici autorizzati, sempre che si tratti di rifiuti assimilati ai sensi del presente regolamento, in conformità a quanto disposto dal Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI, si applicano le riduzioni previste dall'art. 12 di detto Regolamento.

11. Le categorie di attività artigianali, commerciali e di servizio, possono essere eventualmente integrate con l'aggiunta di ulteriori sottocategorie, al fine di soddisfare le specificità presenti sui vari territori comunali e consortili, a condizione che le sottocategorie aggiunte siano equiparabili con quelle già presenti nella categoria che si intende integrare e che abbiano analoga produzione qualitativa / quantitativa di rifiuti speciali non pericolosi.

Art. 38 – Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari

1. Ai sensi dell'art.3 del presente Regolamento sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito elencati, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo:

- a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire agli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi che per quantità e qualità siano assimilati agli urbani ai sensi del vigente Regolamento;
- d) i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio della struttura;
- e) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- f) gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi (ad esclusione di quelli contaminati).

Art. 39 – Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali

1. Ai sensi dell'art.3 del presente Regolamento sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni.

2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:

- a) fiori secchi;
- b) corone funebri;
- c) carta;
- d) ceri e lumini;
- e) materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
- f) materiali provenienti dagli uffici e dalle strutture annesse.

Tali rifiuti cimiteriali devono esser collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero.

3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) del comma 1, sono costituiti da:

- a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
- c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;

e) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).

4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

5. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero; qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere. Tali imballaggi devono essere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni".

6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006.

7. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).

8. Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui al comma 3 a) e c), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio

TITOLO 4 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40

Controllo del corretto conferimento dei rifiuti

1. Il controllo sul corretto conferimento dei rifiuti è effettuato dal personale all'uopo incaricato dal Gestore del servizio nel rispetto della normativa vigente. Il personale incaricato provvederà a segnalare per iscritto all'Amministrazione Comunale le violazioni rilevate.

Art. 41

Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del regolamento è attribuito, in via generale, alla polizia locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali, agli ecovolontari o a personale delle Unità Sanitarie Locali e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, personale di altri enti, preposti alla vigilanza.

2. Gli agenti della polizia locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia statale.

4. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione.

Art. 42

Iniziative e interventi relativi ai servizi nei confronti dei disabili

1. Il Comune di Battifollo con la collaborazione del Gestore del servizio studia e realizza, sulla base di programmi di verifica delle esigenze dei disabili in relazione ai servizi di gestione dei rifiuti, soluzioni modificative ed integrative dei servizi stessi.

2. Il Gestore dei servizi sulla base dei risultati dei programmi realizzati dal Comune di Battifollo adotta le soluzioni organizzative e di informazione e sensibilizzazione idonee al soddisfacimento delle esigenze individuate.

Art. 43
Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo e un recapito telefonico dell'Amministratore.

Art. 44
Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nei regolamenti di polizia urbana e di igiene urbana nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esse incompatibili.

2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene e Polizia Urbana, nonché le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

Art. 45
Sanzioni

1. La violazione degli obblighi derivanti dal presente regolamento, ad esclusione di quelle relative all'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani che sono indicate al comma 2 successivo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 con un minimo di € 25 sino ad un massimo di € 500,00; è fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. 152/2006, del Codice della Strada e di altre norme speciali.

2. Le violazioni al presente regolamento riguardanti l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui agli articoli 38-39-40 precedenti, a norma del disposto dell'art. 16 della L. 16.01.2003 n. 3, di modifica della L. 18.08.2000 n. 267, sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:

- da 25 € a 500 € per il superamento dei limiti di cui all'art. 38;
- da 25 € a 500 € per ciascun conferimento di materiale non assimilabile al circuito di raccolta;
- da 25 € a 500 € per ciascun conferimento di rifiuto assimilabile effettuato attraverso un non corretto utilizzo dei servizi erogati.

3. È fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. 152/2006, del Codice della Strada, di altre norme speciali e da altre normative specifiche in materia.

4. Il Comune, sulla base di controlli attivati direttamente, mediante personale abilitato o sulla base delle segnalazioni dell'azienda di raccolta, contesta il mancato rispetto dei criteri di cui sopra e commina la sanzione.

5. Ai sensi dell'art. 16 comma 1° della L. 689/1981, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. La Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo previsto dal precedente comma, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 comma 2° della L. 689/1981.

3. Per i Condomini e le utenze cui è stata fornita la dotazione di contenitori condominiali di grandi dimensioni dove sono effettuati i conferimenti dei rifiuti da parte dei singoli utenti, per le violazioni dei regolamenti di cui ai punti precedenti, risponderanno i condomini o gli utenti il solido tra di loro e la relativa sanzione potrà essere irrogata al condominio.

4. Alle procedure di accertamento ed irrogazione delle Sanzioni, nonché per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della Legge 689/81, anche per ciò che attiene il contenzioso amministrativo e giudiziale.

Art. 46
Norma transitoria

Ogni variazione al sistema di raccolta differenziata del Comune di Battifollo ovvero delle frequenze e degli orari di raccolta potrà avvenire mediante atto della Giunta comunale o del Consorzio di Bacino ACEM, senza necessità di modifica al presente regolamento.

INDICE

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE.

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Classificazione dei rifiuti
- Art. 4 – Campo di applicazione ed esclusioni
- Art. 5 – Competenze del Comune

TITOLO 2

GESTIONE RIFIUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE

- Art. 6 – Metodologie di raccolta dei rifiuti
- Art. 7 – Modalità di conferimento
- Art. 8 – Contenitori e dotazioni per la raccolta “porta a porta”
- Art. 9 – Posizionamento dei contenitori di medie e grandi dimensioni (utenze condominiali e non domestiche)
- Art. 10 – Centro di raccolta comunale (Area Ecologica-Rifiuteria)
- Art. 11 – Raccolta differenziata delle frazioni cartacee
- Art. 12 – Raccolta differenziata del vetro
- Art. 13 – Raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e delle lattine di alluminio
- Art. 14 – Raccolta differenziata della frazione verde
- Art. 15 – Raccolta differenziata della frazione organica
- Art. 16 – Raccolta differenziata delle pile
- Art. 17 – Raccolta differenziata dei medicinali scaduti
- Art. 18 – Rifiuti Ingombranti
- Art. 19 – Altre raccolte differenziate e conferimenti separati
- Art. 20 – Rifiuti elettrici ed elettronici
- Art. 21 – Rifiuti inerti
- Art. 22 – Rifiuti provenienti da attività cimiteriali
- Art. 23 – Operazioni di raccolta
- Art. 24 -Trasporto
- Art. 25 – Attività non continuative

TITOLO 3

SERVIZI DI SPAZZAMENTO E IGIENE DEL SUOLO.

- Art. 26 – Criteri organizzativi per i servizi di spazzamento
- Art. 27 – Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati
- Art. 28 – Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l’igiene del suolo
- Art. 29 – Contenitori portarifiuti
- Art. 30 – Manifestazioni temporanee ed eventi
- Art. 31 – Spettacoli viaggianti
- Art. 32 – Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali

- Art. 32 – Carico, scarico merci e materiali ed affissione manifesti
- Art. 34– Cantieri su aree pubbliche e private
- Art. 35 – Terreni non utilizzati
- Art. 36 – Scarico abusivo, interventi d’urgenza, ordinanze con tingibili ed urgenti

TITOLO 4

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 37– Assimilazione ai rifiuti urbani
- Art. 38– Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari
- Art. 39– Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali
- Art. 40– Controllo del corretto conferimento dei rifiuti
- Art. 41– Vigilanza
- Art. 42– Iniziative e interventi relativi ai servizi nei confronti dei disabili
- Art. 43– Amministrazione degli stabili
- Art. 44 – Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni
- Art. 45– Sanzioni
- Art. 46 -Norma transitoria